



# COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di Lecce

\*\*\*\*\*

## IL SINDACO

Visto l'art. 1932 del Codice dell'arruolamento militare, approvato con D.Lgs. 15/03/10, n. 66;  
Visto il d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, recante: «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246»;

## RENDE NOTO CHE

- Tutti i cittadini italiani che nel corso del corrente anno compiono il diciassettesimo anno di età e che, agli effetti della leva, devono considerarsi legalmente domiciliati in questo Comune, ai sensi dell'articolo 1932 del suddetto decreto legislativo n. 66/2010, sono obbligati a verificare o richiedere entro trenta giorni da oggi, la loro iscrizione nelle liste di leva ed a fornire chiarimenti che in questa occasione potranno essere loro richiesti. Allo stesso obbligo sono anche sottoposti, i residenti in questo Comune che non possiedono alcuna cittadinanza. Ove tale domanda non sia fatta personalmente dai giovani anzidetti, hanno l'obbligo di farla i loro genitori o tutori.

- I giovani che non siano domiciliati in questo Comune, ma che vi abbiano la dimora abituale ai sensi dell'articolo 43 Codice civile, hanno facoltà di farsi iscrivere in queste liste di leva per ragioni di residenza. In questo caso la loro domanda equivale, per quanto concerne la leva, alla prova di cambiamento di domicilio, nel senso del successivo articolo 44 del Codice civile stesso.

La pubblicazione del presente manifesto equivale ad avviso di avvio del procedimento di iscrizione nelle liste di leva, ai sensi dell'art. 1932, comma 3, del D.Lgs. n. 66/2010. Il presente avviso, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito nel sito Web istituzionale di questo comune. Ai sensi dell'art. 1934 D.Lgs. n. 66/2010 saranno iscritti d'ufficio i giovani, benchè privi di data di nascita certificabile, sono reputati notoriamente di età che li rende soggetti alla leva.

### Sono considerati legalmente domiciliati nel Comune:

- a) i giovani dei quali il padre, o in mancanza del padre, la madre o il tutore, abbia domicilio nel Comune, anche se essi dimorano altrove, siano in servizio militare, assenti, espatriati, emancipati, detenuti o figli di un espatriato, o di un militare in effettivo servizio o prigioniero di guerra che abbia avuto l'ultimo domicilio nel Comune;
- b) i giovani ammogliati, il cui padre o, in mancanza del padre, la madre, abbia domicilio nel Comune, salvo che giustifichino di avere legale domicilio in altro Comune;
- c) i giovani ammogliati domiciliati nel Comune sebbene il padre o, in mancanza di questo, la madre, abbia altrove domicilio;
- d) i giovani nati, domiciliati o dimoranti nel Comune, che siano privi di padre, madre e tutore;
- e) i giovani nati o residenti nel Comune che, non trovandosi compresi in alcuno dei casi precedenti, non giustifichino la loro iscrizione in altro Comune;

Salice Salentino, 09/01/2026

IL SINDACO

*Cosimo Leuzzi*